

Cass., civ. sez. II, del 7 gennaio 2016, n. 110

I — Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art 306 cpc, ritenendo parte ricorrente che l'accettazione della rinuncia al ricorso monitorio non sarebbe stata necessaria, atteso che la notifica di detta rinuncia avrebbe preceduto la notifica del secondo decreto d'ingiunzione innanzi al Giudice di Pace; con il secondo motivo si denuncia formalmente l'esistenza di un vizio di motivazione ma in realtà si integrano le argomentazioni a sostegno della prima censura, circa la portata applicativa dell'art 643, III comma, cpc .

— I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto il secondo è uno svolgimento logico ed argomentativo delle premesse poste dal primo, sono fondati.

II.a — Ritiene il Collegio di valorizzare il chiaro dettato dell'art. 306 cpc che limita la necessità della accettazione della rinuncia agli atti del giudizio - e tale si pone la rinuncia " al ricorso per decreto ingiuntivo" indicato nell'atto notificato all'A. - alla sola parte costituita, a condizione che essa assuma di avere un interesse alla trattazione nel merito della pretesa agita; la nozione di "parte costituita", nella fattispecie del procedimento monitorio, deve dunque identificarsi con la parte che ha (già) proposto opposizione.

II.a.1 Il principio appena esposto ha trovato applicazione in quell'indirizzo interpretativo di legittimità, diretto a disciplinare la ripartizione dell'onere delle spese in caso di effetto estintivo derivante dalla semplice rinuncia agli atti, notificata alla parte non ancora costituita (Cass. Sez. I n.24376/2010; Cass sez. II, ord n. 5736/2011).

II.a.2 - Il diverso approdo interpretativo a cui è pervenuto il giudice dell'appello non appare condivisibile in quanto omette di considerare che l'interesse dell'ingiunto di veder accertata la insussistenza della pretesa avversaria nell'ambito del giudizio di opposizione , già comunque doveva dirsi realizzato con la notificazione di atto di opposizione di analoga ingiunzione — riguardante solo la quota di rimborso attinente allo stesso A. - innanzi al Giudice di Pace

II.b — A medesime conclusioni deve pervenirsi anche ponendo a mente la specialità del procedimento monitorio, in cui il contraddittorio con la parte ingiunta è solo eventuale: invero la facoltà di proporre opposizione non fa assumere al destinatario della ingiunzione la qualità di parte attuale , con la necessità di accettazione della -eventualmente notificatagli- rinuncia al agli atti del giudizio; del resto appare un *posi factum* non conoscibile dall'ingiungente (al fine della necessità della notifica della rinuncia prima del decorso del termine di efficacia del decreto) l'esistenza di una linea difensiva di controparte che non si espliciti solo nella negazione del diritto oggetto di ingiunzione ma si estenda all'accertamento, con idoneità a formare giudicato, della sua inesistenza (facendo dunque emergere un autonomo interesse alla instaurazione del giudizio di opposizione) : pretendere pertanto che parte ingiungente attenda, dopo aver notificato il decreto e l'atto di rinuncia allo stesso, che controparte manifesti la sua intenzione di proporre opposizione, appare limitativo del diritto di rinunciare ad una iniziativa giudiziaria mal diretta o, comunque , ritenuta non più opportuna nei termini in precedenza posti, atteso che sino allo scadere dei termini per proporre opposizione parte

ingiungente non sarebbe in grado di conoscere se il decreto fosse idoneo a divenire esecutivo (così vanificando la sua volontà di rinuncia).

II.e — Le considerazioni sopra esposte permettono di attribuire alle modalità operative della estinzione per rinuncia agli atti ex art 306 cpc, un valore generale che non è influenzato dalla portata del terzo comma dell'art 643 cpc, secondo la quale la pendenza della lite è data dalla notifica del provvedimento monitorio: invero nella interpretazione della Corte (vedi Cass. Sez. II n. 8118 del 1999), alla quale il Collegio ritiene di adeguarsi, la seconda norma disciplina la costituzione del contraddittorio e gli effetti sostanziali e processuali del ricorso (tra i quali l'interruzione della prescrizione o la prevenzione ai fini della individuazione del giudice competente): dunque la sola "pendenza della lite" non determina l'assunzione della qualità di parte in capo al soggetto ingiunto e, dunque, nemmeno il venir in essere di un diritto, da parte dello stesso, di condizionare la rinuncia agli atti del giudizio monitorio con la propria accettazione.

VI - Il ricorso va dunque accolto.